XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1316

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FITZGERALD NISSOLI, BINETTI, BOMBASSEI, BORGHESE, BUENO, CATANIA, ANTIMO CESARO, CHAOUKI, CIMMINO, D'AGOSTINO, DE MITA, FEDI, MONCHIERO, NESI, PREZIOSI, RABINO, SCHIRÒ PLANETA, SOTTANELLI

Principi generali concernenti l'informazione italiana per l'estero e gli obblighi della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in materia di produzione e trasmissione di programmi realizzati presso le comunità italiane all'estero

Presentata il 5 luglio 2013

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende stabilire i principi generali ai quali il Governo e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (Radiotelevisione italiana — RAI Spa) devono attenersi al fine di migliorare la comunicazione « da » e « per » le comunità italiane all'estero: intende soprattutto modificare l'articolo 45, comma 2, rubricato « Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo », del testo unico dei servizi di media audiovisivi

e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella parte in cui non prevede per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo l'obbligo di dedicare una quota minima della programmazione nazionale proveniente dai cittadini e dalle comunità italiane residenti all'estero, cosiddetta « informazione di ritorno ».

L'esigenza di un'espressa previsione normativa emerge in particolare dalla constatazione che l'articolo 45, comma 4, che avrebbe potuto costituire il fondamento normativo per l'introduzione nel contratto di servizio (di durata triennale), stipulato con l'allora Ministero delle comunicazioni, dell'obbligo per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di dedicare una quota della programmazione dei contenuti delle trasmissioni radiotelevisive all'informazione di ritorno, non ha mai trovato una concreta attuazione in tale senso. La norma in parola prevede che « Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le lineeguida sul contenuto degli ulteriori obblipubblico ghi del servizio generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali ». In particolare, negli « ulteriori obblighi » della società concessionaria, in relazione sia allo sviluppo dei mercati e al progresso tecnologico sia all'evoluzione delle « esigenze culturali, nazionali e locali», devono essere comprese le esigenze di conoscenza delle attività scientifiche, culturali, sociali, economiche e delle imprese provenienti dai cittadini e dalle comunità di cittadini italiani residenti all'estero. L'esigenza richiamata emerge dal mutato contesto socio-economico che è connotato un'imponente circolazione delle persone per le ragioni più diverse (non solo lavorative, ma anche di studio, di ricerca scientifica, di attività professionali, culturali e artistiche, turistiche eccetera). La rinnovata attenzione per le attività richiamate si è sviluppata parallelamente all'esigenza di un'informazione più moderna sull'Italia destinata a cittadini e a non cittadini residenti all'estero. È stata opportunamente delineata una tripartizione dei gruppi di soggetti potenzialmente interessati alla trasmissione di contenuti radiotelevisivi italiani nel mondo: le comunità di cittadini stabilmente residenti all'estero (anche se profondamente rinnovatesi nel tempo); gli italiani che viaggiano o che risiedono

all'estero per periodi più limitati e per le ragioni più disparate (di studio, di lavoro, di turismo eccetera); il pubblico che segue le trasmissioni televisive sul mercato internazionale e che si mostra interessato a contenuti televisivi in lingua italiana o di provenienza italiana in quanto riflettono la cultura, l'arte, la moda, il « made in Italy » o le tradizioni italiane. L'importanza di promuovere una moderna offerta di contenuti che tenga conto di queste esigenze è quindi un obiettivo strategico per il nostro Paese e un compito primario della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Le comunità italiane residenti all'estero, considerate nella loro accezione più ampia di insieme di persone che conservano legami di parentela con cittadini residenti in Italia o che conservano un legame con l'Italia, e che sono comunemente definite di prima, di seconda o di terza generazione, hanno costituito storicamente una grande risorsa economica e sociale per il nostro Paese: tale continua ad essere anche attualmente, in un momento storico in cui la globalizzazione, intesa come definizione dei collegamenti sociali, culturali e politici che influiscono inevitabilmente sul mercato e sulle opportunità economico-finanziarie internazionali, rende fondamentale recuperare e valorizzare con ogni mezzo possibile i legami con queste comunità che costituiscono veri e propri straordinari strumenti di promozione del nostro Paese.

La proposta di legge si pone in linea con il principio fondamentale enunciato dall'articolo 3 della Costituzione, di realizzare le migliori condizioni di eguaglianza tra i cittadini, ovunque essi risiedono, e la conseguente rimozione, ove possibile, di tutte le situazioni che in qualsiasi modo contrastano con tale principio. È un dato di fatto che i cittadini italiani residenti all'estero si trovano in una situazione obiettivamente svantaggiata rispetto a quelli residenti in Italia, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione alla vita sociale e politica del Paese.

Uno degli aspetti più importanti suscettibili di miglioramento è quello dell'informazione, strumento fondamentale per assicurare, nel limite del possibile, le più adeguate condizioni di parità rispetto alla partecipazione sociale e politica dei nostri cittadini residenti all'estero: miglioramento dell'informazione in tutti i suoi aspetti, sia quella rivolta alle comunità, sia quella di ritorno, proveniente dalle nostre comunità e diretta all'Italia.

La situazione va affrontata tenendo conto del trasferimento di numerose competenze (sociali, culturali ed economiche) che interessano la vita delle comunità italiane all'estero dello Stato alle regioni, le quali, anche attraverso l'associazionismo, costituiscono il punto di riferimento degli italiani all'estero. L'interesse generale del Paese suggerisce quindi di instaurare forme di coordinamento tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e le regioni nella definizione dei contenuti della programmazione, in particolare di RAI International, e di arrivare a un utilizzo coordinato delle risorse.

In sintesi, appare necessario fissare in una legge alcuni principi chiari al fine di indirizzare l'attività della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nella definizione dei contenuti « da » e « per » i cittadini e le comunità di italiani residenti all'estero. Considerato che né il citato testo unico né il contratto di servizio stipulato per il periodo 2007-2009 prevedono l'obbligo di fornire contenuti o informazioni provenienti dai cittadini e dalle comunità residenti all'estero (l'articolo 9 del contratto di servizio stabilisce infatti che: « La RAI si impegna a promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia italiane nel mondo, con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di informazione delle comunità italiane all'estero sull'evoluzione della società italiana nonché per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie. La RAI si impegna altresì a realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico internazionale. ») la previsione di principi generali normativi potrà agevolare la negoziazione degli strumenti di attuazione volti, tra l'altro, a definire i contenuti della programmazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge la produzione e la programmazione di contenuti radiotelevisivi indirizzati agli utenti italiani all'estero sono definite « informazione italiana per l'estero ». La produzione e la programmazione di contenuti radiotelevisivi realizzati nel mondo presso le comunità italiane all'estero e trasmessi in Italia sono, altresì, definite « informazione di ritorno ».

ART. 2.

(Principi generali).

- 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dello stretto legame tra le comunità italiane all'estero e le rispettive regioni di provenienza e organizzazioni di cittadini italiani residenti all'estero, promuove un sistema integrato di coordinamento delle risorse economiche destinate all'informazione italiana per l'estero.
- 2. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo, all'articolo 11 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, di seguito denominato « testo unico », è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- « 1-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, i principi e i criteri della programmazione ai quali attenersi nelle convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con altri soggetti analoghi al fine di tenere conto delle esigenze delle comunità italiane all'estero ».

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 3.

(Informazione italiana per l'estero).

- 1. Nella definizione dei contenuti della programmazione per l'estero della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministro dello sviluppo economico, nel fissare le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo di cui al comma 4 dell'articolo 45 del testo unico, tengono conto delle proposte delle associazioni degli italiani all'estero e delle realtà regionali al fine di promuovere il « sistema Italia » attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici, delle eccellenze italiane, delle iniziative culturali e imprenditoriali e delle concrete possibilità di interscambio economico-sociale con le comunità italiane all'estero e, in particolare, con i giovani che ne fanno parte.
- 2. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo, alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 45 del testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Tale società garantisce la trasmissione di contenuti originali relativi alle attività istituzionali, nazionali e regionali, e, più in generale, di contenuti finalizzati a valorizzare gli aspetti socio-economici, culturali e territoriali dell'Italia, per una quota non inferiore al 20 per cento della programmazione, con particolare attenzione all'informazione di servizio relativa a borse di studio delle regioni e di altri enti locali destinate ai giovani residenti all'estero, alla possibilità di studio e di formazione a tutti i livelli, alle opportunità concrete di interscambio, alle possibilità di lavoro, nonché di investimento, di promozione e di sviluppo delle attività economiche e del turismo».

ART. 4.

(Contenuti radiotelevisivi dell'informazione di ritorno).

1. Al fine di favorire la piena e concreta partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica e sociale del Paese e di agevolare la conoscenza delle attività culturali, scientifiche ed economiche degli italiani all'estero, dopo il comma 5 dell'articolo 45 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 5-bis. La società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisce la produzione e la diffusione sulle reti nazionali, in tutte le fasce orarie, comprese quelle di maggior ascolto, e sulle reti dedicate alle trasmissioni rivolte alle comunità italiane all'estero, di contenuti radiotelevisivi originali provenienti dalle comunità di cittadini italiani residenti all'estero per una percentuale non inferiore al 5 per cento delle rispettive programmazioni. In particolare, sulle reti nazionali, i contenuti di cui al presente comma possono essere inseriti nei programmi contenitori ».

Art. 5.

(Osservatorio nazionale dell'informazione italiana per l'estero).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale dell'informazione italiana per l'estero, con il compito di monitorare l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e di individuare adeguate strategie di promozione dei prodotti radiotelevisivi dell'informazione italiana per l'estero e dell'informazione di ritorno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge e dell'articolo 45 del testo unico, come da ultimo modificato dal citato articolo 3, comma 2, e dall'articolo 4 della presente legge.

*17PDI.0016150